



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 21
DEL 20 MAGGIO 2020
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 21
DEL 20 MAGGIO 2020

S O 2 1

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

pag. **2**

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

pag. **6**

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

pag. **12**

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

pag. **92**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_SO21_1_LRE_7_1_TESTO

Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 finalità e obiettivi
- Art. 2 interventi oggetto di finanziamento
- Art. 3 finanziamenti
- Art. 4 norme finanziarie
- Art. 5 abrogazioni
- Art. 6 disposizione transitoria
- Art. 7 entrata in vigore

Art. 1 finalità e obiettivi

1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.
2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Art. 2 interventi oggetto di finanziamento

1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
 - a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:
 - 1) sistemazioni del piano viabile;
 - 2) sistemazione dei marciapiedi;
 - 3) attraversamenti pedonali;
 - 4) illuminazione;
 - b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;
 - c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.

Art. 3 finanziamenti

1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'articolo 2 tramite il bando di cui al comma 3 e previa richiesta da parte dell'ente, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di centottanta giorni dal termine

ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. I Comuni presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità e ogni Comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.

3. Di norma annualmente con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti le tipologie di Comuni beneficiari e di intervento finanziabili, i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 4 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 5 abrogazioni

1. I commi 28 e 29 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

Art. 6 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 maggio 2020

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

- Il testo dei commi da 28 a 30 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

[28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica, compresa la manutenzione straordinaria, fino a un massimo di 100.000 euro per singolo intervento.]

[29. Per gli interventi di cui al comma 28 possono presentare domanda alla Direzione centrale competente i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che non risultino utilmente inseriti nella graduatoria dei Comuni approvata con decreto del Direttore del Servizio montagna n. 517/SG del 12 giugno 2017. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande.]

30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

- Omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 83

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 26 febbraio assegnato alla IV Commissione permanente il 27 febbraio 2020;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 9 e del 16 aprile 2020 quest'ultima, approvato a maggioranza senza modifiche, con relazione di maggioranza Consigliere Tosolini e, di minoranza, dei Consiglieri Honsell e Santoro;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 11 maggio 2020;
 - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n 2012/P dd. 11 maggio 2020.

20_SO21_1_LRE_8_1_TESTO

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 oggetto e principi

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2 modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo

1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari.

2. La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 10/2017 in materia di rateizzazione del debito

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:

<<Art. 57 bis rateizzazione

1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.

2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.

3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.>>.

Art. 4 proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 22/2006, 15 ottobre

2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e 10/2017 e delle concessioni per l'acquacoltura ai sensi della legge regionale 31/2005, è posticipato al 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di pagamento indicato nella richiesta dell'ente concedente.

Art. 5 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 maggio 2020

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 2

- Il testo dei commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è il seguente:

Art. 1

-omissis-

675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare:

- a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;

c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;

e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

678. Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.

679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.

680. I principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (217), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

-omissis-

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 89

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 30 aprile 2020;
- assegnato alla I Commissione il 30 aprile 2020;
- esaminato e approvato all'unanimità, senza modifiche, dalla I Commissione nella seduta dell'8 maggio 2020 con relazione del consigliere Basso;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 maggio 2020;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2116/P dd. 15 maggio 2020.

20_SO21_1_LRE_9_1_TESTO

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, FINANZA LOCALE E FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1 modifiche alla legge regionale 21/2019

Art. 2 norme urgenti in materia di finanza locale

Art. 3 riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni

Art. 4 legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno

Art. 5 conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento

Art. 6 interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015

Art. 7 sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015

Art. 8 modifiche alla tabella R della legge regionale 29/2018

Art. 9 modifiche alla tabella Q della legge regionale 24/2019

Art. 10 norme in materia di funzione pubblica

Art. 11 reggenza temporanea delle sedi di segreteria

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, LAVORO, COOPERAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 12 modifiche alla legge regionale 27/2017

Art. 13 modifiche alla legge regionale 27/2007

Art. 14 differimento del versamento dei contributi esonerativi

Art. 15 modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014

Art. 16 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2019

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DISABILITÀ

Art. 17 piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18 norme finanziarie

Art. 19 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, FINANZA LOCALE E FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1 modifiche alla legge regionale 21/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le parole «a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze».

2. All'articolo 18 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2020» e le parole «da tutti i consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno i due terzi dei consigli»;

b) al comma 2, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020» e le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020».

3. All'articolo 21 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

b) al comma 4 è soppresso il seguente periodo: «Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione

Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.>>.

4. All'articolo 28 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole <<30 giugno 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 2020>> e le parole <<30 settembre 2020>> dalle seguenti: <<31 ottobre 2020>>;

b) al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: <<Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.>>.

5. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 21/2019 le parole <<30 aprile 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2020>>.

6. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 21/2019 è inserito il seguente:

<<Art. 29 bis disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province

1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.

2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.

4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.

5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014.>>.

7. All'articolo 40 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, il numero <<8>> è sostituito dalle seguenti parole: <<8, commi da 1 a 8>>;

b) al comma 3, dopo le parole <<il titolo II,>> sono inserite le seguenti: <<a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11,>>.

8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2019, dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Art. 2 norme urgenti in materia di finanza locale

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):

a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;

b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 21/2019, gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio

della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).

3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015, non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

Art. 3 riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni

1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:

a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;

b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.

4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.

5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.

6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.

7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.

Art. 4 legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.

Art. 5 conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei

mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

Art. 6 interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015

1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvede al recupero a favore del bilancio regionale delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015, non impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2 e le destina a interventi a sostegno degli enti locali.

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attività finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontà di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.

3. Con la legge di stabilità 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.

Art. 7 sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2015.

Art. 8 modifiche alla tabella R della legge regionale 29/2018

1. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla tabella R di cui all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la riga riferita all'intervento numero progressivo 123 è sostituita dalla seguente:

Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2019	2020	1					
UTI del Noncello	123	Comune di Pordenone Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	-	650.000,00	-	650.000,00	6	1	2	Cultura e sport

Art. 9 modifiche alla tabella Q della legge regionale 24/2019

1. Alla tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, in riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni e Programmi, in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2020	2021	2022					
Comune di Dolegna del Collio	16	Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo S. Leonardo in località Scriò			100.000,00	100.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio
Comune di Monfalcone	26	Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto			300.000,00	300.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio
UTI CARSO ISONZO ADRIATICO	69	San Pier d'Isonzo: lavori di riqualificazione del centro urbano con superamento delle barriere architettoniche	15.000,00	100.000,00	35.000,00	150.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio

Art. 10 norme in materia di funzione pubblica

1. Il comma 12 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è abrogato.
2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 21/2019, le stesse possono avvalersi di segretari anche di Comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.

Art. 11 reggenza temporanea delle sedi di segreteria

1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
2. Presso l'Ufficio unico di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 è istituito l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all'articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano

il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.

5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.

6. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.

CAPO II -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, LAVORO, COOPERAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 12 modifiche alla legge regionale 27/2017

1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitività del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<a innalzare>> sono inserite le seguenti: <<il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e>>;

b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 le parole <<, anche attraverso il Tavolo di cui all'articolo 6, comma 3,>> sono soppresse;

c) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.>>;

d) il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato;

e) al comma 3 dell'articolo 26 le parole <<, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 6, comma 3>> sono soppresse.

Art. 13 modifiche alla legge regionale 27/2007

1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.

7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole <<Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo>>;

c) al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole <<Le Associazioni>> sono inserite le seguenti: <<e la Direzione>> e dopo le parole <<gli enti cooperativi>> le seguenti: <<e le società di mutuo soccorso>>;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma

2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").>>;

e) al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole <<articolo 15>> sono aggiunte le seguenti: <<, comma 1>>;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.>>;

g) i commi 7 e 10 dell'articolo 24 sono abrogati.

Art. 14 differimento del versamento dei contributi esonerativi

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.

Art. 15 modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014

1. Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<non superiore al 15 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore al 20 per cento>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2019

1. All'articolo 7 della legge regionale 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 9 a 16 sono sostituiti dai seguenti:

<<9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario.

11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale.

12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente.

13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.

15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate.

16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.>>

b) dopo il comma 16, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

<<16 bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali.>>

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DISABILITÀ

Art. 17 piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19

1. Al fine di garantire che i servizi e gli interventi a favore delle persone con disabilità siano uniformemente resi sul territorio regionale in forme e modalità adeguate alla situazione di emergenza sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19, in via straordinaria, la concessione per l'anno 2020 dei contributi previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma 4 è disposta, a integrazione e adeguamento delle finalità previste dalle disposizioni medesime, per l'attuazione di specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con i Servizi sociali dei Comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato al comma 4, lettera a), sentite le organizzazioni di rappresentanza delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.

2. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformità agli indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale con riguardo:

a) alla rimodulazione degli interventi programmati per l'anno 2020, per l'adattamento alle necessità imposte dall'emergenza epidemiologica quanto a forme e modalità di erogazione in condizioni di sicurezza e con la flessibilità necessaria a ottimizzare il pieno impiego delle risorse disponibili;

b) ai protocolli per assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregivers, nonché della salute degli operatori;

c) al flusso informativo verso la Regione circa l'attuazione dei piani, con segnalazione delle criticità emergenti, ai fini della tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Nei piani di cui al comma 1 trovano particolare valorizzazione, nei limiti delle possibilità consentite dall'emergenza in atto, i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).

4. I contributi interessati dalla pianificazione straordinaria prevista dal presente articolo sono, in via di-

retta, quelli di cui:

- a) all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996, in materia di Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
- b) all'articolo 15 della legge regionale 41/1996, in materia di sostegno ai servizi di trasporto;
- c) all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, in materia di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità, servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi;
- d) all'articolo 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali.

5. Allo scopo di non aggravare o ritardare i procedimenti di spesa, restano comunque valide le domande già presentate per l'ottenimento, per l'esercizio 2020, dei contributi richiamati al comma 4. Alla loro concessione la Direzione centrale competente procede per le finalità previste dal comma 1 e secondo le specifiche disposizioni normative di riferimento, con le seguenti deroghe e precisazioni:

- a) per il contributo di cui al comma 4, lettera c), si prescinde dall'assolvimento del debito informativo in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi previsto dalla norma di riferimento;
- b) per il contributo di cui al comma 4, lettera d), non si applicano i criteri previsti dalla norma di riferimento e le risorse disponibili sono ripartite fra le Aziende sanitarie sulla base della popolazione di età compresa tra i 14 e i 65 anni residente nel territorio di competenza;
- c) nella rendicontazione delle attività e degli interventi è data distinta evidenza all'ammontare delle spese interessate dalla pianificazione di cui al presente articolo.

6. Sino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei piani territoriali di cui al comma 1, i soggetti ivi richiamati continuano ad attenersi alle direttive sanitarie e alle indicazioni operative impartite dall'Amministrazione regionale per il periodo di sospensione dell'attività dei servizi semiresidenziali con riguardo alla prestazione di interventi sostitutivi e compensativi in forma individuale domiciliare, a distanza o nei luoghi abituali, con sviluppo incrementale delle prestazioni rese, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Per la revisione degli accordi contrattuali in essere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati erogatori e per la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma secondo i criteri previsti dall'articolo 48 richiamato al comma 6, gli indirizzi regionali previsti al comma 2 indicano altresì le modalità d'applicazione cui potersi attenere.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche con riguardo all'attività ambulatoriale di riabilitazione funzionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

9. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative ai contributi richiamati al comma 4 continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale in conformità alle autorizzazioni di spesa disposte per le finalità ivi richiamate, come integrate dal comma 1.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18 norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per

l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 27/2007, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 27/2014, come modificato dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.

10. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 19 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 maggio 2020

FEDRIGA

TABELLA A) riferita all'articolo 3
 (Riduzione tariffe TARI, TOSAP o canoni COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)
 <<RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI>>

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) <i>assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche</i>	COLONNA B) <i>assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP</i>
AIELLO DEL FRIULI	11.091,04	4.159,14
AMARO	4.989,94	1.871,23
AMPEZZO	6.291,44	2.359,29
ANDREIS	2.561,96	960,74
AQUILEIA	14.676,35	5.503,63
ARBA	6.816,63	2.556,24
ARTA TERME	16.275,82	6.103,43
ARTEGNA	12.797,13	4.798,92
ATTIMIS	7.108,34	2.665,63
AVIANO	88.451,47	33.169,30
AZZANO DECIMO	82.222,63	30.833,49
BAGNARIA ARSA	15.314,20	5.742,82
BARCIS	2.647,61	992,86
BASILIANO	19.299,14	7.237,18
BERTIOLO	13.976,60	5.241,23
BICINICCO	8.629,89	3.236,21
BORDANO	2.767,32	1.037,75
BRUGNERA	61.004,13	22.876,55
BUDOIA	16.666,47	6.249,93
BUIA	34.095,37	12.785,76
BUTTRIO	17.610,76	6.604,03
CAMINO AL TAGLIAMENTO	7.404,65	2.776,74
CAMPOFORMIDO	37.033,75	13.887,66
CAMPOLONGO TAPOGLIANO	4.530,50	1.698,94
CANEVA	31.704,93	11.889,35
CAPRIVA DEL FRIULI	7.797,80	2.924,18
CARLINO	15.213,13	5.704,93
CASARSA DELLA DELIZIA	41.974,88	15.740,58
CASSACCO	14.828,51	5.560,69
CASTELNOVO DEL FRIULI	3.311,03	1.241,64
CASTIONS DI STRADA	19.614,74	7.355,53
CAVASSO NUOVO	6.056,94	2.271,35
CAVAZZO CARNICO	5.773,37	2.165,01
CERCIVENTO	2.434,55	912,96
CERVIGNANO DEL FRIULI	60.443,14	22.666,18
CHIONS	27.002,67	10.126,00
CHIOPRIS-VISCONTE	4.271,97	1.601,99
CHIUSAFORTE	5.220,06	1.957,52

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche	COLONNA B) assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP
CIMOLAIS	3.740,73	1.402,77
CIVIDALE DEL FRIULI	71.129,64	26.673,61
CLAUT	6.674,45	2.502,92
CLAUZETTO	4.884,68	1.831,75
CODROIPO	92.434,65	34.663,00
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	8.969,35	3.363,51
COMGLIANS	4.497,00	1.686,38
CORDENONS	95.216,86	35.706,33
CORDOVADO	15.388,12	5.770,55
CORMONS	44.574,40	16.715,40
CORNO DI ROSAZZO	15.411,95	5.779,48
COSEANO	11.646,79	4.367,55
DIGNANO	12.108,09	4.540,53
DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB	6.664,92	2.499,34
DOGNA	1.659,31	622,24
DOLEGNA DEL COLLIO	2.277,92	854,22
DRENCHIA	764,09	286,53
DUINO-AURISINA - OBČINA DEVIN NABREŽINA	76.232,53	28.587,20
ENEMONZO	4.412,37	1.654,64
ERTO E CASSO	3.987,56	1.495,34
FAEDIS	10.629,66	3.986,12
FAGAGNA	28.323,40	10.621,27
FANNA	6.539,80	2.452,42
FARRA D'ISONZO	7.760,30	2.910,11
FIUME VENETO	78.563,38	29.461,27
FIUMICELLO VILLA VICENTINA	30.236,58	11.338,72
FLAIBANO	6.099,65	2.287,37
FOGLIANO REDIPUGLIA	15.204,17	5.701,56
FONTANAFREDDA	70.517,57	26.444,09
FORGARIA NEL FRIULI	11.255,94	4.220,98
FORNI AVOLTRI	4.397,96	1.649,24
FORNI DI SOPRA	13.808,20	5.178,07
FORNI DI SOTTO	4.127,59	1.547,85
FRISANCO	5.520,28	2.070,11
GEMONA DEL FRIULI	68.454,96	25.670,61
GONARS	20.512,90	7.692,34
GORIZIA	192.275,59	72.103,35
GRADISCA D' ISONZO	35.064,54	13.149,20
GRADO	172.406,57	64.652,47
GRIMACCO	1.420,94	532,85
LATISANA	80.993,79	30.372,67
LAUCO	4.715,48	1.768,30

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) <i>assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche</i>	COLONNA B) <i>assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP</i>
LESTIZZA	10.490,11	3.933,79
LIGNANO SABBIAORO	392.426,10	147.159,79
LUSEVERA	3.122,20	1.170,82
MAGNANO IN RIVIERA	7.035,98	2.638,49
MAJANO	26.235,23	9.838,21
MALBORGHETTO-VALBRUNA	7.362,63	2.760,98
MANIAGO	68.235,57	25.588,34
MANZANO	31.982,12	11.993,30
MARANO LAGUNARE	9.733,80	3.650,18
MARIANO DEL FRIULI	7.508,02	2.815,51
MARTIGNACCO	31.843,36	11.941,26
MEDEA	3.635,02	1.363,13
MEDUNO	6.066,86	2.275,07
MERETO DI TOMBA	14.094,89	5.285,58
MOGGIO UDINESE	8.799,14	3.299,68
MOIMACCO	10.209,45	3.828,54
MONFALCONE	178.254,02	66.845,26
MONRUPINO - OBCINA REPENTABOR	6.619,87	2.482,45
MONTENARS	1.672,61	627,23
MONTEREALE VALCELLINA	24.129,78	9.048,67
MORARO	2.831,60	1.061,85
MORSANO AL TAGLIAMENTO	18.279,52	6.854,82
MORTEGLIANO	25.316,85	9.493,82
MORUZZO	12.757,26	4.783,97
MOSSA	7.784,39	2.919,15
MUGGIA	97.184,06	36.444,02
MUZZANA DEL TURGNANO	11.982,81	4.493,55
NIMIS	11.925,92	4.472,22
OSOPPO	11.513,54	4.317,58
OVARO	12.007,31	4.502,74
PAGNACCO	21.870,42	8.201,41
PALAZZOLO DELLO STELLA	14.546,94	5.455,10
PALMANOVA	34.079,71	12.779,89
PALUZZA	11.528,42	4.323,16
PASIAN DI PRATO	39.567,82	14.837,93
PASIANO DI PORDENONE	54.591,83	20.471,94
PAULARO	9.792,46	3.672,17
PAVIA DI UDINE	28.014,43	10.505,41
PINZANO AL TAGLIAMENTO	7.502,83	2.813,56
POCENIA	13.268,65	4.975,74
POLCENIGO	22.691,78	8.509,42
PONTEBBA	10.167,03	3.812,64

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) <i>assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche</i>	COLONNA B) <i>assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP</i>
PORCIA	76.048,22	28.518,08
PORDENONE	415.188,63	155.695,74
PORPETTO	12.393,60	4.647,60
POVOLETTO	22.050,47	8.268,93
POZZUOLO DEL FRIULI	23.636,51	8.863,69
PRADAMANO	9.388,62	3.520,73
PRATA DI PORDENONE	45.906,00	17.214,75
PRATO CARNICO	5.471,56	2.051,83
PRAVISDOMINI	18.922,51	7.095,94
PRECENICCO	10.427,95	3.910,48
PREMARIACCO	18.067,48	6.775,30
PREONE	1.292,85	484,82
PREPOTTO	4.248,30	1.593,11
PULFERO	4.337,92	1.626,72
RAGOGNA	12.300,86	4.612,82
RAVASCLETTO	6.800,42	2.550,16
RAVEO	1.694,44	635,41
REANA DEL ROIALE	31.295,63	11.735,86
REMANZACCO	30.237,39	11.339,02
RESIA	5.173,52	1.940,07
RESIUTTA	1.844,97	691,86
RIGOLATO	4.420,76	1.657,78
RIVE D'ARCANO	9.751,45	3.656,79
RIVIGNANO TEOR	37.619,61	14.107,35
ROMANS D' ISONZO	16.683,21	6.256,20
RONCHI DEI LEGIONARI	68.209,01	25.578,38
RONCHIS	12.528,13	4.698,05
ROVEREDO IN PIANO	26.378,77	9.892,04
RUDA	11.437,38	4.289,02
SACILE	124.251,87	46.594,45
SAGRADO	13.070,12	4.901,30
SAN CANZIAN D'ISONZO	25.100,02	9.412,51
SAN DANIELE DEL FRIULI	51.632,91	19.362,34
SAN DORLIGO DELLA VALLE - OBČINA DOLINA	39.956,30	14.983,61
SAN FLORIANO DEL COLLIO - OBČINA ŠTEVERJAN	2.239,68	839,88
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	24.204,07	9.076,53
SAN GIORGIO DI NOGARO	42.900,56	16.087,71
SAN GIOVANNI AL NATISONE	36.856,24	13.821,09
SAN LEONARDO	4.487,03	1.682,64
SAN LORENZO ISONTINO	5.847,75	2.192,91
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	8.342,01	3.128,25

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) <i>assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche</i>	COLONNA B) <i>assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP</i>
SAN PIER D'ISONZO	8.261,34	3.098,00
SAN PIETRO AL NATISONE	7.458,80	2.797,05
SAN QUIRINO	30.964,43	11.611,66
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	84.981,25	31.867,97
SAN VITO AL TORRE	7.234,19	2.712,82
SAN VITO DI FAGAGNA	4.773,93	1.790,22
SANTA MARIA LA LONGA	10.451,31	3.919,24
SAPPADA	37.889,04	14.208,39
SAURIS	4.194,45	1.572,92
SAVOGNA	2.074,66	778,00
SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI	6.652,13	2.494,55
SEDEGLIANO	18.807,84	7.052,94
SEQUALS	10.818,46	4.056,92
SESTO AL REGHENA	35.763,74	13.411,40
SGONICO - OBČINA ZGONIK	14.543,40	5.453,78
SOCCHIEVE	4.000,54	1.500,20
SPIILIMBERGO	62.753,78	23.532,67
STARANZANO	36.407,40	13.652,77
STREGNA	1.217,75	456,66
SUTRIO	7.589,36	2.846,01
TAIPANA - TIPAJSKI KOMUN	2.823,50	1.058,81
TALMASSONS	18.321,24	6.870,46
TARCENTO	47.555,48	17.833,30
TARVISIO	55.756,40	20.908,65
TAVAGNACCO	89.971,51	33.739,32
TERZO DI AQUILEIA	10.548,81	3.955,80
TOLMEZZO	60.606,23	22.727,34
TORREANO	8.092,59	3.034,72
TORVISCOSA	14.930,42	5.598,91
TRAMONTI DI SOPRA	5.167,58	1.937,84
TRAMONTI DI SOTTO	3.389,55	1.271,08
TRASAGHIS	6.678,76	2.504,54
TRAVESIO	7.748,94	2.905,85
TREPPA GRANDE	8.641,47	3.240,55
TREPPA LIGOSULLO	2.764,81	1.036,80
TRICESIMO	42.948,23	16.105,59
TRIESTE	1.645.929,82	617.223,68
TRIVIGNANO UDINESE	10.426,43	3.909,91
TURRIACO	8.623,22	3.233,71
UDINE	676.659,74	253.747,41
VAJONT	5.691,51	2.134,32

TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE MASSIMA AI COMUNI		
COMUNI	COLONNA A) <i>assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche</i>	COLONNA B) <i>assegnazione massima per intervento su TOSAP o COSAP</i>
VALVASONE ARZENE	21.766,83	8.162,56
VARMO	10.729,42	4.023,53
VENZONE	4.559,32	1.709,75
VERZEGNIS	4.441,32	1.665,49
VILLA SANTINA	11.377,30	4.266,49
VILLESSE	18.857,98	7.071,74
VISCO	3.200,48	1.200,18
VITO D'ASIO	6.156,44	2.308,66
VIVARO	5.412,02	2.029,51
ZOPPOLA	38.104,20	14.289,07
ZUGLIO	2.558,06	959,27
TOTALE COMUNI REGIONE FVG	8.000.000,00	3.000.000,00

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-450.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-450.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-1.200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-150.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	-150.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-100.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.090.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2020:	-1.190.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 10 RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

CASSA:	---	2020:	-650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2020:	-650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2020:	-4.140.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-110.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-410.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2020:	-710.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.282.985,59	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.282.985,59	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-517.014,41	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

CASSA:	---	2020:	-750.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-1.267.014,41	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2020:	-2.550.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-250.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-250.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2020:	-250.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-7.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-7.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2020:	-7.200.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-40.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-40.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

CASSA:	---	2020:	-90.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.350.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-1.440.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-800.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-800.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-100.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2020:	-1.600.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2020:	-3.880.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-1.100.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-1.100.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-167.284,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

CASSA:	---	2020:	-35.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	-202.284,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-1.300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-1.300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2020:	-2.602.284,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2020:	-30.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-600.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-600.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	-600.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	28.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	28.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	28.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-13.425.631,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-13.425.631,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-380.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-380.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2020:	-650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2020:	-14.455.631,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-90.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2020:	-90.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-350.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-300.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2020:	-650.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2020:	-740.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Programma: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-119.085,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-119.085,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2020:	-119.085,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	-923.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-923.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	-923.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2020:	11.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	11.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	11.000.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 18, COMMA 11

Missione: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2020:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2020:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2020:	-500.000,00	2021:	---	2022:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
Disavanzo di amministrazione				
		0,00		0,00
ATTO: LR 2020/90				
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.696.761,49		1.696.761,49
	residui presunti	25.091.485,94		24.641.485,94
	previsione di competenza	26.459.124,79	-450.000,00	26.459.124,79
	previsione di cassa			
Totale programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	1.696.761,49	-450.000,00	1.696.761,49
	residui presunti	25.182.485,94		24.732.485,94
	previsione di competenza	26.550.124,79		26.550.124,79
	previsione di cassa			
Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	10.154.082,94		10.154.082,94
	residui presunti	25.971.358,17		24.771.358,17
	previsione di competenza	34.946.007,27	-1.200.000,00	34.946.007,27
	previsione di cassa			
Totale programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10.408.963,91	-1.200.000,00	10.408.963,91
	residui presunti	329.691.639,16		328.491.639,16
	previsione di competenza	338.680.388,24		338.680.388,24
	previsione di cassa			
Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	608.611.752,57		608.611.752,57
	residui presunti	1.363.028.968,53		1.362.878.968,53
	previsione di competenza	1.371.639.623,10	-150.000,00	1.371.639.623,10
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	608.611.752,57		608.611.752,57
Totale programma	residui presunti	1.363.028.968,53	-150.000,00	1.362.878.968,53
	previsione di competenza	1.371.639.623,10		1.371.639.623,10
	previsione di cassa			
Programma	06 UFFICIO TECNICO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.865.150,84		1.865.150,84
	residui presunti	4.888.855,94	-100.000,00	4.888.855,94
	previsione di competenza	6.560.871,91		6.560.871,91
	previsione di cassa			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.828.627,48		4.828.627,48
	residui presunti	20.307.996,20	-1.090.000,00	19.217.996,20
	previsione di competenza	18.265.110,37		18.265.110,37
	previsione di cassa			
06	UFFICIO TECNICO	6.693.778,32		6.693.778,32
Totale programma	residui presunti	25.296.852,14	-1.190.000,00	24.106.852,14
	previsione di competenza	24.825.982,28		24.825.982,28
	previsione di cassa			
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	17.286.025,39		17.286.025,39
	residui presunti	50.358.354,26	-500.000,00	49.858.354,26
	previsione di competenza	65.014.325,39		65.014.325,39
	previsione di cassa			
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	37.233.465,99		37.233.465,99
Totale programma	residui presunti	62.450.081,01	-500.000,00	61.950.081,01
	previsione di competenza	93.614.505,99		93.614.505,99
	previsione di cassa			
Programma	10 RISORSE UMANE			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
1	SPESE CORRENTI	64.993.631,45		64.993.631,45
	Titolo	225.481.089,17	-650.000,00	224.831.089,17
	residui presunti	290.002.650,51		290.002.650,51
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
10	RISORSE UMANE	65.377.048,55		65.377.048,55
	residui presunti	226.631.089,17	-650.000,00	225.981.089,17
	previsione di competenza	291.536.067,61		291.536.067,61
	previsione di cassa			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	732.895.084,38		732.895.084,38
	residui presunti	2.044.526.212,70	-4.140.000,00	2.040.386.212,70
	previsione di competenza	2.159.229.219,99		2.159.229.219,99
	previsione di cassa			
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.476.708,00		1.476.708,00
	residui presunti	6.812.998,60	-300.000,00	6.512.998,60
	previsione di competenza	7.582.975,10		7.582.975,10
	previsione di cassa			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	17.536.014,04		17.536.014,04
	residui presunti	48.441.307,43	-110.000,00	48.331.307,43
	previsione di competenza	48.625.662,11		48.625.662,11
	previsione di cassa			
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	19.012.722,04		19.012.722,04
	residui presunti	59.884.306,03	-410.000,00	59.474.306,03
	previsione di competenza	60.838.637,21		60.838.637,21
	previsione di cassa			
Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
1	SPESE CORRENTI	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa		30.275,59 6.687.258,37 6.665.033,96
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	-300.000,00	30.275,59 6.357.258,37 6.665.033,96
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	-710.000,00	70.880.544,83 164.669.305,41 182.833.652,58
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa		17.092.006,47 57.430.806,08 52.410.446,21
Totale programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	-1.282.985,59	21.146.006,47 40.501.803,71 62.353.626,21
Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
1	SPESE CORRENTI	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa		3.913.903,16 62.494.383,74 63.188.929,19

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.168.886,90		16.168.886,90
	Titolo			
	residui presunti	37.832.621,46	-750.000,00	37.082.621,46
	previsione di competenza	39.232.202,02		39.232.202,02
	previsione di cassa			
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20.082.790,06	-1.267.014,41	20.082.790,06
Totale programma		111.827.005,20		110.559.990,79
	residui presunti	113.921.131,21		113.921.131,21
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	41.228.796,53	-2.550.000,00	41.228.796,53
TOTALE MISSIONE		176.507.976,87		173.957.976,87
	residui presunti	176.274.757,42		176.274.757,42
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.768.727,22		2.768.727,22
	previsione di competenza	6.890.957,81	-250.000,00	6.640.957,81
	previsione di cassa	7.690.727,22		7.690.727,22
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	16.765.151,43		16.765.151,43
	previsione di competenza	42.885.285,93	440.000,00	43.325.285,93
	previsione di cassa	46.492.528,88		46.492.528,88
01	SPORT E TEMPO LIBERO	19.533.878,65	440.000,00	19.533.878,65
Totale programma		49.776.243,74	-250.000,00	49.966.243,74
	residui presunti	54.183.256,10		54.183.256,10
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	440.000,00 -250.000,00	22.369.261,07 60.423.828,43 64.606.407,41
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti		4.525.753,81
		previsione di competenza	-200.000,00	4.129.631,04
		previsione di cassa		6.207.753,81
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti		41.868.626,80
		previsione di competenza	15.000,00	90.643.734,83
		previsione di cassa		91.694.517,64
Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 -200.000,00	47.505.358,13 98.480.569,97 101.613.248,97
Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti		180.685.240,47
		previsione di competenza	-7.000.000,00	225.039.860,84
		previsione di cassa		247.128.499,93
Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-7.000.000,00	189.400.617,14 241.558.689,87 257.984.356,70

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	236.905.975,27	15.000,00	236.905.975,27
	residui presunti	340.039.259,84		332.854.259,84
	previsione di competenza	359.597.605,67		359.597.605,67
	previsione di cassa			
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	14.425.501,10		14.425.501,10
	residui presunti	26.589.275,70		26.549.275,70
	previsione di competenza	31.742.263,10		31.742.263,10
	previsione di cassa			
01	DIFESA DEL SUOLO	96.242.328,41	-40.000,00	96.242.328,41
	residui presunti	139.765.359,57		139.725.359,57
	previsione di competenza	148.663.545,83		148.663.545,83
	previsione di cassa			
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	8.154.952,74		8.154.952,74
	residui presunti	28.685.973,60		28.595.973,60
	previsione di competenza	34.199.675,97		34.199.675,97
	previsione di cassa			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	63.404.192,36		63.404.192,36
	residui presunti	108.405.090,59		107.055.090,59
	previsione di competenza	96.777.947,11		96.777.947,11
	previsione di cassa			
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	71.961.798,53	-1.440.000,00	71.961.798,53
	residui presunti	139.969.286,25		138.529.286,25
	previsione di competenza	134.258.498,57		134.258.498,57
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.398.558,41		7.398.558,41
	residui presunti			
	previsione di competenza	9.951.250,36	-800.000,00	9.151.250,36
	previsione di cassa	11.916.342,03		11.916.342,03
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	8.634.043,27	-800.000,00	8.634.043,27
	residui presunti	15.055.695,77		14.255.695,77
	previsione di competenza	17.688.115,96		17.688.115,96
	previsione di cassa			
Programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	284.007,32		284.007,32
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.996.583,68	-1.500.000,00	496.583,68
	previsione di cassa	2.170.898,15		2.170.898,15
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.553.000,27		3.553.000,27
	residui presunti			
	previsione di competenza	8.638.511,20	-100.000,00	8.538.511,20
	previsione di cassa	7.609.011,47		7.609.011,47
Totale programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.837.007,59	-1.600.000,00	3.837.007,59
	residui presunti	10.635.094,88		9.035.094,88
	previsione di competenza	9.779.909,62		9.779.909,62
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	219.041.557,81		219.041.557,81
	residui presunti	375.421.247,09		371.541.247,09
	previsione di competenza		-3.880.000,00	
	previsione di cassa	375.896.205,04		375.896.205,04
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	15.460.849,56		15.460.849,56
	previsione di competenza	52.984.143,22	-1.100.000,00	51.884.143,22
	previsione di cassa	68.003.103,72		68.003.103,72
01	TRASPORTO FERROVIARIO	33.761.310,05		33.761.310,05
	residui presunti	76.084.590,66		74.984.590,66
	previsione di competenza		-1.100.000,00	
	previsione di cassa	92.655.770,17		92.655.770,17
Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	107.770,18		107.770,18
	previsione di competenza	4.422.826,42	-167.284,00	4.255.542,42
	previsione di cassa	4.530.596,60		4.530.596,60
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.615.469,09		15.615.469,09
	residui presunti	27.851.259,54		27.816.259,54
	previsione di competenza	27.092.301,31	-35.000,00	27.092.301,31
	previsione di cassa			
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	15.723.239,27		15.723.239,27
	residui presunti	32.274.085,96		32.071.801,96
	previsione di competenza		-202.284,00	
	previsione di cassa	31.622.897,91		31.622.897,91

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	255.016.241,32 residui presunti		255.016.241,32
		465.967.935,49 previsione di competenza	-1.315.000,00	464.652.935,49
		403.862.177,46 previsione di cassa		403.862.177,46
Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	273.937.764,01 residui presunti	-1.315.000,00	273.937.764,01 782.398.488,63
		783.713.488,63 previsione di competenza		782.398.488,63
		729.043.276,63 previsione di cassa		729.043.276,63
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	365.846.691,21 residui presunti	-2.617.284,00	365.846.691,21 1.087.449.128,42
		1.090.066.412,42 previsione di competenza		1.087.449.128,42
		1.060.036.567,76 previsione di cassa		1.060.036.567,76
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE				
Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	300.000,00 residui presunti		300.000,00
		300.000,00 previsione di competenza	-300.000,00	300.000,00
		300.000,00 previsione di cassa		300.000,00
Totale programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	74.117.510,44 residui presunti	-300.000,00	74.117.510,44 118.967.339,99
		119.267.339,99 previsione di competenza		118.967.339,99
		121.446.053,47 previsione di cassa		121.446.053,47

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	75.347.553,16	-300.000,00	75.347.553,16
	residui presunti	127.243.692,73		126.943.692,73
	previsione di competenza	129.891.096,19		129.891.096,19
	previsione di cassa			
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	499.324,70		499.324,70
	residui presunti	23.667.541,85	-30.000,00	23.667.541,85
	previsione di competenza	23.780.734,15		23.780.734,15
	previsione di cassa			
Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.138.913,92	-30.000,00	1.138.913,92
	residui presunti	23.401.409,45		23.371.409,45
	previsione di competenza	24.540.323,37		24.540.323,37
	previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.458.195,57	-30.000,00	19.458.195,57
	residui presunti	347.566.925,44		347.536.925,44
	previsione di competenza	359.027.366,82		359.027.366,82
	previsione di cassa			
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
Programma	01 INDUSTRIA PMIE ARTIGIANATO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	9.706.498,13		9.706.498,13
	residui presunti	22.571.809,57	27.400.000,00	49.971.809,57
	previsione di competenza	15.638.675,93		15.638.675,93
	previsione di cassa			
Totale	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	71.625.071,57	-13.425.631,00	71.625.071,57
	residui presunti	116.152.773,83		102.727.142,83
	previsione di competenza	110.992.516,99		110.992.516,99
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
Totale programma	01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	81.331.569,70 27.400.000,00 -13.425.631,00	81.331.569,70 153.030.691,45 126.962.931,97
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.079.712,49 -380.000,00 18.870.036,87	6.079.712,49 17.908.485,65 18.870.036,87
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.041.712,49 29.935.485,65 -380.000,00	12.041.712,49 29.555.485,65 31.134.536,87
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.479.597,61 -650.000,00 6.916.317,61	3.479.597,61 3.575.178,09 6.916.317,61
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.207.646,52 15.992.095,15 27.834.281,52	13.207.646,52 15.342.095,15 27.834.281,52
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	214.506.209,51 297.285.777,16 -14.455.631,00	214.506.209,51 310.230.146,16 369.918.061,39
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 90				
Programma 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	44.701.958,73		44.701.958,73
	residui presunti	143.452.062,87	-90.000,00	143.362.062,87
	previsione di competenza	150.992.756,80		150.992.756,80
	previsione di cassa			
Totale programma 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	44.701.958,73	-90.000,00	44.701.958,73
	residui presunti	143.487.062,87		143.397.062,87
	previsione di competenza	151.027.756,80		151.027.756,80
	previsione di cassa			
Programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.339.274,64		3.339.274,64
	residui presunti	16.506.166,74	-350.000,00	16.156.166,74
	previsione di competenza	18.273.364,39		18.273.364,39
	previsione di cassa			
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	228.924,16		228.924,16
	residui presunti	1.284.763,32	-300.000,00	984.763,32
	previsione di competenza	1.333.924,16		1.333.924,16
	previsione di cassa			
Totale programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.568.198,80	-650.000,00	3.568.198,80
	residui presunti	17.790.930,06		17.140.930,06
	previsione di competenza	19.607.288,55		19.607.288,55
	previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	48.574.038,62	-740.000,00	48.574.038,62
	residui presunti	166.196.240,46		165.456.240,46
	previsione di competenza	172.736.264,50		172.736.264,50
	previsione di cassa			
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
Programma 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/90				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	70.857.944,47		70.857.944,47
	residui presunti			
	previsione di competenza	79.828,071,29	-119,085,00	79.708.986,29
	previsione di cassa	123.224.784,17		123.224.784,17
Totale programma	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	80.651.780,75	-119.085,00	80.651.780,75
	residui presunti			
	previsione di competenza	96.883.376,80		96.764.291,80
	previsione di cassa	142.508.386,54		142.508.386,54
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	84.377.030,07	-119.085,00	84.377.030,07
	residui presunti			
	previsione di competenza	110.589.151,02		110.470.066,02
	previsione di cassa	156.992.265,48		156.992.265,48
MISSIONE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
Programma				
01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Titolo				
	1 SPESE CORRENTI	12.657.566,35		12.657.566,35
	residui presunti			
	previsione di competenza	531.701.857,87	9.637.000,00	541.338.857,87
	previsione di cassa	542.076.016,21		542.076.016,21
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	18.999.088,72		18.999.088,72
	residui presunti			
	previsione di competenza	53.813.342,76	-500.000,00	53.313.342,76
	previsione di cassa	59.291.265,33		59.291.265,33
Totale programma	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	31.656.655,07	9.637.000,00	31.656.655,07
	residui presunti			
	previsione di competenza	585.515.200,63	-500.000,00	594.652.200,63
	previsione di cassa	601.367.281,54		601.367.281,54

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/90 esercizio 2020
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020/90					
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	31.656.655,07	9.637.000,00	-500.000,00	31.656.655,07
	residui presunti	585.515.200,63			594.652.200,63
	previdenza di competenza	601.367.281,54			601.367.281,54
	previdenza di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			37.492.000,00	-37.492.000,00	
	residui presunti				
	previdenza di competenza				
	previdenza di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.590.401.308,37	37.492.000,00	-37.492.000,00	2.590.401.308,37
	residui presunti	9.525.718.011,38			9.525.718.011,38
	previdenza di competenza	10.361.536.502,37			10.361.536.502,37
	previdenza di cassa				

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;
- b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;
- c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 15 componenti.

2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato **secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze**. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:

- a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;
- b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)

1. Entro il **15 settembre 2020**, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna oltre a quella prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera d). La deliberazione è assunta **da almeno i due terzi dei consigli** dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea e disciplina la denominazione delle Comunità di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova Comunità di montagna.

2. Per la costituzione delle Comunità di montagna di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28. I termini di cui all'articolo 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al **31 ottobre 2020** e al **15 novembre 2020**.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragnogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il **30 settembre 2020**, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa. **[Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.]**

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 21/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si

applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014.

3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il **30 settembre 2020**. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il **31 ottobre 2020**, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. **[Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.]**

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 21/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il **30 giugno 2020**. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.

4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.

5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.

6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 21/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) gli articoli 4 ter, **8, commi da 1 a 8**, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014.

2. A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014.

3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, **a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11**, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Programma annuale delle fusioni di Comuni)

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001

e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti;

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 19, 20, 21 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 è il seguente:

Art. 19
(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)

1. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 18, gli enti locali sono tenuti:

a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21;

c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22.

2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2024.

3 bis. (ABROGATO)

4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.

6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

Art. 20
(Equilibri di bilancio)

1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.

2. (ABROGATO)

3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro.

4. (ABROGATO)

5. Con deliberazione della Giunta regionale:

a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali, dando priorità ai Comuni risultanti da fusione;

b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.

5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

5 ter. Per le finalità previste dal comma 5 bis gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5 quater. (ABROGATO)

6. La Giunta regionale può ridefinire l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto:

a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;

b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;

c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali.

7. Le tempistiche previste per la ridefinizione dell'obiettivo di saldo agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo e dagli articoli 21 e 22, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta

l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 bis. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.

9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.

10. In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi per mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 1.

11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano il saldo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente. La misura della sanzione è pari allo scostamento riscontrato rispetto all'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed è applicata mediante recupero sui trasferimenti assegnati dal Servizio regionale competente in materia di finanza locale.

11 bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.

11 ter. Agli enti locali per i quali il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, sia accertato dagli uffici regionali competenti in materia di finanza locale successivamente all'anno seguente a quello cui le violazioni si riferiscono, le sanzioni di cui ai commi 9 bis e 10 del presente articolo sono applicate nell'anno successivo a quello in cui i predetti uffici regionali vengono a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi.

12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto del presente articolo, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.

13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 19, comma 1.

14. (ABROGATO)

15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione dei risultati conseguiti, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.

Art. 21
(Riduzione del debito)

1. Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio

immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.

2. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 1 gli enti locali per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

3. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;

e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

- Omissis -

Art. 27

(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di

revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. (ABROGATO)

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

- Il testo dell'articolo 194 della legge 18 agosto 2000, n. 267 è il seguente:

Art. 194

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e

servizi di competenza. (734)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è il seguente:

Art. 1

- Omissis -

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- Omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 10

(Imposte locali di carattere speciale)

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.

4. (ABROGATO)

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 7

(Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)

1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche

di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.

2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.

3. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

4. La modalità concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

98. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo degli enti locali concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 sono assegnate risorse per 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022 così suddivise:

a) 53.471.400 euro a favore degli Enti locali indicati nella Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022", allegata alla presente legge;

b) 19.191.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con le nuove modalità di concertazione che saranno definite anche alla luce del nuovo assetto territoriale degli enti locali risultante dalla rivisitazione del modello delle relazioni istituzionali tra Regione e Comuni e delle forme collaborative tra Comuni.

99. Le risorse di cui al comma 98, lettera a), sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo

42 della legge regionale 7/2000. L'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa complessiva di 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. La previsione di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica alle Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

2. In attuazione della legge regionale 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituende Comunità e nei Comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale integrato.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.

- Omissis -

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 vedere nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 10, commi da 69 a 71, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- Omissis -

69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non

partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015, indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla presente legge.

70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

71. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 102.

- Omissis -

- La tabella R, allegata alla legge regionale 29/2018, modificata dal presente articolo, reca: TABELLA R, relativa all'articolo 10, comma 69, "CONCERTAZIONE INVESTIMENTI DI SVILUPPO UTI E COMUNI NON IN UTI - ANNI 2019-2021"

Note all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 24/2019, vedere nota all'articolo 6.

- La tabella Q, allegata alla legge regionale 24/2019, modificata dal presente articolo, reca: TABELLA Q "CONCERTAZIONE INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2020-2022", riferita all'articolo 9, comma 98.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 267/2000.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.

3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Le amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31 gennaio 2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:

a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;

b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

10. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17 è operativo dall'1 marzo 2017.

11. (ABROGATO)

[12. I componenti degli organismi di cui agli articoli 32 e 42 non possono essere scelti tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza.]

13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.

14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e, in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).

15. Ai fini della definizione degli incrementi retributivi riferiti al triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, si fa riferimento, per la determinazione dei valori economici da destinare, al tasso inflattivo annuale calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tasso inflattivo adottato in sede di rinnovo contrattuale opera, quale base di calcolo, sul monte salari annuo rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la Regione, restano confermati gli stanziamenti di risorse per il triennio contrattuale 2016-2018 già operati con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la

concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

17. Per la finalità prevista dal comma 16, gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competenza per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.

19. La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.

19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.

19 ter. Al procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

20. (ABROGATO)

20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, la Regione, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

22. Il 50 per cento delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma

21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati da concludersi entro il 31 dicembre 2020 dalla rideterminazione della dotazione organica. Non sono ammesse graduatorie di idoneità sia per la selezione di accesso al corso concorso sia per il corso concorso medesimo.

23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.

24. (ABROGATO)

25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

26. Il comma 25 si applica anche al personale già trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 26/2014, e successive modifiche e integrazioni.

27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 18/2016 è il seguente:

Art. 17

(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)

1. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presso la Regione.

2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.

3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari,

nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

3 bis. Presso l'Ufficio unico opera l'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. L'Organo redige annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità.

3 ter. L'Organo è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri così individuati:

a) il Direttore centrale preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di finanze;

b) un componente designato dal CAL;

c) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel Registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della Regione.

3 quater. L'Organo dura in carica quattro anni e i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ter sono rinnovabili; a detti componenti è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 78/2010, convertito con la legge 122/2010.

- Il testo dell'articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 è il seguente:

Art. 13
(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

- Omissis -

13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è il seguente:

Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

- Omissis -

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 22

(Contenimento della spesa di personale)

1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione.

3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.

3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Reti regionali dell'apprendimento permanente)

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.

2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:

a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;

b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;

c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare **il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;**

d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;

e) favorire **[, anche attraverso il Tavolo di cui all'articolo 6, comma 3,]** la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;

f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)

1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono, ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.

3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.

[4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo relativo alle modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali di cui all'articolo 5 e di collaborazione tra le parti, nonché le modalità di costituzione del Tavolo di cui al comma 3.]

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 27/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Programmazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.

2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.

3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali **[, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 6, comma 3].**

4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.

7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 27/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Modalità e soggetti abilitati)

1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. **Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo** sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.

4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.

6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.

6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.

6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.

6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 27/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)

1. La revisione ordinaria è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

2. La revisione straordinaria accerta:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.

2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 27/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Conclusione della revisione ordinaria)

1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15, **comma 1**.

3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.

4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.

5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)

1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.

2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

[7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5, la Direzione competente diffida al pagamento l'ente cooperativo assegnando un termine di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione del pagamento entro il termine assegnato con la diffida costituisce motivo di sottoposizione a commissariamento governativo della società cooperativa inadempiente, per palese irregolarità di funzionamento.]

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

[10. I proventi derivanti dai contributi riscossi ai sensi del comma 5 sono destinati alle finalità di cui al comma 1.]

10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:

Art. 36

(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.

3. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 3 sono definiti gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili.

3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 7, commi da 16 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

- Omissis -

16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, dal Consorzio InnoVA FVG di Amaro e dal BIC

Incubatori FVG Srl di Trieste volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.

17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.

17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.

18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.

19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).>>;

20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto e i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro l'1 marzo dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16.

21 bis. Limitatamente all'anno 2020 la domanda di contributo è presentata entro il 30 giugno 2020.

22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.

23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria **non superiore al 20 per cento** del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.

24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", mediante dichiarazione attestante il rispetto del regolamento medesimo.

25. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.

26. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

27. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione d'incentivi a soggetti pubblici. Al rendiconto è allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi.

28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.

29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 è il seguente:

Art. 6 (*Compiti dei Comuni*)

1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;
- f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
- g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- g bis) servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità;

g ter) servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e secondo i relativi indirizzi attuativi regionali;

h) centri residenziali per gravi e gravissimi;

i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipres multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

- Il capo I del titolo II (LIVELLI DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, reca: SISTEMA SALUTE

- Il testo degli articoli 14 bis, 15 e 20 della legge regionale 41/1996 è il seguente:

Art. 14 bis
(*Servizi di integrazione lavorativa*)

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.

2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con i servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.

3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente.

4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis.

4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

- Omissis -

Art. 15
(*Trasporti*)

1. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio.

2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi e, limitatamente all'anno 2000, alle Province nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m).

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa.

4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalità indicate nei decreti di concessione.

- Omissis -

Art. 20

(Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)

1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.

2. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.

3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

- Il testo dell'articolo 10, commi da 81 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 è il seguente:

Art. 10

(Finalità 8 - Protezione sociale)

- Omissis -

81. Al fine di individuare e promuovere forme innovative d'intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di studio e sperimentazione preordinata all'avvio e al consolidamento di azioni integrate finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. Tali fattorie sociali si collocano in una prospettiva di affermazione del welfare comunitario, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse informali del territorio. La sperimentazione trova attuazione nelle Aziende sanitarie e ha come obiettivo l'ampliamento delle opportunità socio-lavorative offerte dalle fattorie sociali stesse, l'individuazione di interventi legislativi e normativi atti a favorire rapporti stabili fra cooperative sociali e aziende agricole e lo sviluppo di una rete di fattorie sociali sul territorio regionale.

82. Per le finalità previste dal comma 81 le aziende sanitarie regionali interessate presentano il progetto alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 30 marzo di ogni anno. Il progetto comprende:

- a) protocollo d'intesa con una o più cooperative sociali e loro consorzi o con aziende agricole già operanti o che intendono operare nel settore mediante la conduzione di strutture agricole con finalità socio-assistenziali e socio-lavorative;
- b) l'individuazione di una commissione tecnica di monitoraggio e verifica della sperimentazione;
- c) la descrizione degli obiettivi e delle singole azioni da attuare o promuovere.

83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Le aziende per i servizi sanitari sono autorizzate a utilizzare i contributi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi medesimi.

84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è il seguente:

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

- Il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è il seguente:

Art. 26

(Prestazioni di riabilitazione)

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni

con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020 n. 3 è il seguente:

Art. 5
(Misure a sostegno delle attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.

1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il

termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10
(*Bilanci di previsione finanziari*)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 48
(*Fondi di riserva*)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci

futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

- Omissis -

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

- a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
- b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
- h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge**n. 90**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 30 aprile 2020 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente, con pareri della II e della VI Commissione;
- pareri resi dalla II e dalla VI Commissione nelle rispettive sedute del 6 e del 7 maggio 2020;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 7 maggio 2020 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Di Bert, Giacomelli e Tosolini e, di minoranza, dei consiglieri Bidoli, Capozzella, Russo e Honsell;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana del 12 maggio 2020, antimeridiana e pomeridiana del 13 maggio 2020 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2120/P dd. 18 maggio 2020.

20_SO21_1_LRE_10_1_TESTO

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020

Art. 2 conferma entità del contributo e sovvenzione

Art. 3 proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione

Art. 4 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014

Art. 5 inserimento dell'articolo 26 ter nella legge regionale 16/2014

Art. 6 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria

Art. 7 inserimento dell'articolo 32 ante nella legge regionale 16/2014

Art. 8 sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali

Art. 9 importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021

Art. 10 inserimento del progetto "I favolosi ONU 17" nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG

Art. 11 conferma contributi legge regionale 11/2013

Art. 12 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2019

Art. 13 finanziamento ai musei di interesse regionale

Art. 14 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015

Art. 15 inserimento dell'articolo 30 bis nella legge regionale 23/2015

Art. 16 finanziamento alle biblioteche

Art. 17 utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva

Art. 18 erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport

Art. 19 rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi

Art. 20 vincolo di destinazione impianti sportivi

Art. 21 anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva

Art. 22 annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive

Art. 23 modifica all'articolo 29 della legge regionale 8/2003

Art. 24 disposizioni finanziarie

Art. 25 entrata in vigore

Art. 1 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto

di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.

4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:

a) articolo 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura);

b) articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012;

c) articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:

a) legge regionale 16/2014, per gli incentivi concessi nell'anno 2019;

b) articolo 21 della legge regionale 4/2018, per il contributo concesso nell'anno 2018.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.>>

Art. 2 conferma entità del contributo e sovvenzione

1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale 16/2014, dei contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4/2018, del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 27/2014, del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2017 e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003 anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

Art. 3 proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione

1. Al fine di sostenere il settore delle attività culturali, le attività concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, potranno essere realizzate entro il termine del 30 giugno 2021.

2. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1, è prorogato al 30 ottobre 2021.

Art. 4 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014 le parole: <<, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,>> sono soppresse.
2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG).
3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 inserimento dell'articolo 26 ter nella legge regionale 16/2014

1. Dopo l'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, è inserito, nel capo IV del titolo III, il seguente:
<<Art. 26 ter Istituto regionale per la cultura istriano-fumano-dalmata di Trieste
1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

Art. 6 Istituto regionale per la cultura istriano-fumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria

1. Sono abrogati:
 - a) i commi da 38 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
 - b) il comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);
 - c) i commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 7 inserimento dell'articolo 32 ante nella legge regionale 16/2014

1. Prima dell'articolo 32 della legge regionale 16/2014, nel capo I del titolo IV, è inserito il seguente:
<<Art. 32 ante integrazioni nei procedimenti in materia di cultura
1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.>>.

Art. 8 sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per l'annualità 2021 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nell'annualità 2020, nonché alla verifica del mantenimento nell'annualità 2020 dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 9 importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021

1. Al fine di contenere gli effetti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

Art. 10 inserimento del progetto "I favolosi ONU 17" nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG

1. Al fine di promuovere e rafforzare la valorizzazione del settore turistico-culturale nel Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), il progetto denominato "I favolosi ONU 17" è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), previa presentazione del progetto alla Direzione centrale competente in materia di cultura, con le modalità definite dal decreto medesimo.

2. Il promotore del progetto di cui al comma 1 è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.

Art. 11 conferma contributi legge regionale 11/2013

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 14 dicembre 2017.

2. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1 è prorogato al 31 gennaio 2021.

Art. 12 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<Le spese sostenute con>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare>>;
- b) dopo le parole <<n. 436>> sono inserite le seguenti: <<, e le relative spese sostenute>>.

Art. 13 finanziamento ai musei di interesse regionale

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

- a) un contributo di 50.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
- b) un contributo di 60.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";
- c) un contributo di 40.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner";
- d) un contributo di 80.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone;

- e) un contributo di 100.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico d'Arte di Pordenone;
- f) un contributo di 215.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Storico-Artistici di Trieste;
- g) un contributo di 145.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Scientifici di Trieste;
- h) un contributo di 100.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività del Museo Friulano di Storia Naturale;
- i) un contributo di 160.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività dei Civici Musei di Udine.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di quindici mesi a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

- a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
- b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
- d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
- j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione.

6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono utilizzare i contributi loro concessi per gli oneri relativi alla retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del 70 per cento dei contributi medesimi.

Art. 14 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015

1. All'articolo 30 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revocche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.>>;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.>>.

Art. 15 inserimento dell'articolo 30 bis nella legge regionale 23/2015

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 30 bis modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale

1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati

rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2016).

2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.

4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.

5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.

6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.>>.

Art. 16 finanziamento alle biblioteche

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della predetta legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che non si sono aggregate in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3 e il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di un accordo, sottoscritto da ciascuna delle biblioteche interessate, recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte e della spesa prevista per lo svolgimento di tali funzioni.

4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori delle biblioteche centro sistema che hanno presentato domanda in misura proporzionale al numero di biblioteche a favore delle quali ciascuna biblioteca centro sistema svolgerà funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

Art. 17 utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

Art. 18 erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport

1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, gli incentivi per le attrezzature sportive mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del bando medesimo sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100

per cento del contributo concesso.

2. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai contributi erogati in attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiore al 10 per cento del contributo concesso.

3. In deroga alle disposizioni del bando di cui al comma 1, ai beneficiari degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del bando medesimo, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.

Art. 19 rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi

1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.

5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:

a) modalità e termini di presentazione delle domande;

b) documentazione da allegare alle domande;

c) disciplina dei termini procedurali;

d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.

Art. 20 vincolo di destinazione impianti sportivi

1. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e all'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019 n. 1389, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.

Art. 21 anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva

1. Al fine di sostenere le attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003, come prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 5/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.

Art. 22 annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive

1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003, sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.

2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazio-

ne è prorogato al 30 giugno 2021.

3. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2022.

4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 dicembre 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 aprile 2022.

Art. 23 modifica all'articolo 29 della legge regionale 8/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.>>.

Art. 24 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2019 e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 14/2018, come modificati dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 4, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 26 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

6. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è autorizzata l'ulteriore spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 25 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 maggio 2020

FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/88 esercizio 2020
Disavanzo di amministrazione				
ATTO: LR 2020/88		0,00		0,00
MISSIONE				
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
Programma				
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	3.913.903,16		3.913.903,16
	residui presunti	62.494.383,74	108.000,00	62.602.383,74
	previsione di competenza	63.188.929,19		63.188.929,19
	previsione di cassa			
Titolo				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.168.886,90		16.168.886,90
	residui presunti	37.832.621,46	-108.000,00	37.724.621,46
	previsione di competenza	39.232.202,02		39.232.202,02
	previsione di cassa			
Totale programma				
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20.082.790,06	108.000,00	20.082.790,06
	residui presunti	111.827.005,20	-108.000,00	111.827.005,20
	previsione di competenza	113.921.131,21		113.921.131,21
	previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE				
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	41.228.796,53	108.000,00	41.228.796,53
	residui presunti	176.507.976,87	-108.000,00	176.507.976,87
	previsione di competenza	176.274.757,42		176.274.757,42
	previsione di cassa			
MISSIONE				
20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
Programma				
03	ALTRI FONDI			
Titolo				
1	SPESE CORRENTI	20.461.947,14	-108.000,00	20.353.947,14
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/08 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/08 Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.342.018,14	108.000,00	40.450.018,14
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Totale programma 03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	34.361.947,14	108.000,00	34.361.947,14
	previsione di competenza	0,00	-108.000,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	76.921.446,77	108.000,00	76.921.446,77
	previsione di competenza	473.818.191,37	-108.000,00	473.818.191,37
	previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			216.000,00	-216.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.590.401.308,37	216.000,00	2.590.401.308,37
	residui presunti	9.525.718.031,38	-216.000,00	9.525.718.031,38
	previsione di competenza	10.361.536.502,37	216.000,00	10.361.536.502,37
	previsione di cassa			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:

Art. 22
(Interventi in ambito culturale)

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

- a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
- b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
- d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;
- e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
- g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
- i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche. I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.

2 bis. (ABROGATO)

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 è il seguente:

Art. 2
(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:

a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;

b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;

c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 è il seguente:

Art. 21
(Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali)

1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività nei

diversi settori delle attività culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attività culturali.

3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 è il seguente:

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

38. Al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, la Regione sostiene l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. A tal fine è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 41.

39. L'incentivo di cui al comma 38 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40.

40. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 è il seguente:

Art. 11

(Contributo all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) - Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) - Sezione Interregionale delle Tre Venezie un contributo straordinario di 20.000 euro per la circuitazione dei film della Sezione Autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Settimana Internazionale della Critica" nelle sale del territorio regionale.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione

è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

- Il testo degli articoli 11, 13, 18, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente:

Art. 11

(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 13

(Contributi annui a enti di promozione sportiva)

1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

Art. 18 bis

(Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.

4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 21

(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

- a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;
- b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.

- Il testo dell'articolo 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 30 bis
(Contenitori culturali e creativi)

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

- a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
- b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

- a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
- b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):
 - 1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
 - 2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;

3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;

2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;

3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 27

(Valorizzazione della memoria storica)

1. La Regione sostiene:

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

Art. 28

(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

- a) il teatro amatoriale regionale;
- b) il settore del folclore regionale;
- c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
- d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

- a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;
- b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
- c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
- d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la

Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 27 a 30, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

27. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste e dell'insediamento dei nuovi organi, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro annui.

28. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 27 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2020 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

29. Fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 28 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, già prorogata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.610.000 euro, suddivisa in ragione di 870.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17
(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali **[, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,]** e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

[38. Al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, la Regione sostiene l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. A tal fine è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 41.]

[39. L'incentivo di cui al comma 38 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40.]

[40. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.]

41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

- Il testo del comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

[33. Con riferimento all'incentivo previsto dall'articolo 6, commi 38 e 39, della legge regionale 27/2014 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 32 ter e 33 della legge regionale 16/2014.]

- Omissis -

- Il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

[7. Al comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole <<di cui agli articoli 32 ter e 33>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 32, 32 ter e 33>>.]

[8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.]

- Omissis -

Note all'articolo 8

- Il testo degli articoli 9, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 26 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 9
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 11
(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di

presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis.

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi,

nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

Art. 18

(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

- a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Art. 19

(Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

- a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

Art. 24

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

Art. 26
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

-Per il testo dell'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio

culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro o da società cooperative, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. Il credito di imposta è destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera b).

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- Omissis -

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

3. Al fine di promuovere e di rafforzare l'interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Development Goals), favorendo la nascita di progettualità sul tema della sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare il progetto "I favolosi ONU 17" consistente nella realizzazione di un percorso di turismo culturale caratterizzato da installazioni e opere permanenti di artisti contemporanei di fama mondiale, avvalendosi di PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato ad accompagnare il processo di avvio del progetto e a sostenere operativamente i soggetti coinvolti nella sua organizzazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020 e 650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 12 e 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 è il seguente:

Art. 12
(Accreditamento dei promotori)

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accREDITamento decorre dalla data della domanda.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 15

(Elenco dei progetti d'intervento finanziabili)

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;

b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;

c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;

d) articolo 18;

e) articolo 19;

f) articolo 24, comma 2, lettera a);

g) articolo 26, comma 2, lettera a);

g bis) articolo 30 bis.

4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;

b) articolo 23, comma 6;

c) articolo 24, comma 6;

d) articolo 26, comma 8;

e) articolo 27 quater, comma 4.

5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;

b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;

c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;

d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;

e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;

h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;

b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;

c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;

d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;

e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;

f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

8 bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 12.

Nota all'articolo 11

- Il testo degli articoli 5 e 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 è il seguente:

Art. 5
(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel

territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all'articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16 (Norme transitorie)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

<<Capo III bis

(Disposizioni comuni in materia di beni culturali)

Art. 39 bis

(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)

1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.>>.

2. **L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare** i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436, **e le relative spese sostenute** possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.>>.

- Omissis -

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 è il seguente:

Art. 8

(Musei e reti museali di rilevanza regionale)

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Biblioteche d'interesse regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

- a) biblioteche di conservazione;
- b) biblioteche specializzate;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) arco di tempo di apertura al pubblico;

- b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
- c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
- d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
- e) presenza di personale specializzato;
- f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
- g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.

2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26. **A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.**

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 (Sistema bibliotecario)

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'articolo 5 della legge regionale 26/2014, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;
- b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
- c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

[5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali.]

6. (ABROGATO)

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 è il seguente:

Art. 27

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola)

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.

3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

- a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

- b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
- d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
- e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
- f) oneri per coperture assicurative;
- g) costi relativi al materiale didattico.

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.

Note all'articolo 18

- Il capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496 (Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2019), reca: "Istruttoria, valutazione delle domande e concessione dell'incentivo".

- Il testo dell'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496 è il seguente:

Art. 5 (Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili i seguenti interventi strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai richiedenti di cui all'articolo 4:

- a) acquisto di attrezzature sportive fisse da installare presso l'impianto sportivo;
- b) acquisto di automezzi;
- c) acquisto di attrezzature sportive mobili.

2. Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli interventi ammissibili a incentivo:

a) "attrezzature sportive fisse": porte per campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per lanci, impianti per il salto con l'asta e zona di caduta, spalliere e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri, apparecchiature per alaggio barche;

b) "automezzi": come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) "attrezzature sportive mobili": strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere), biciclette, pattini completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso sportivo, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, remi, alberi, boma, vele, motori, monopinne da competizione,

bombole, erogatori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, attrezzature per la manutenzione del campo sportivo (carrelli segnacampo, trattorini rasaerba), archi gonfiabili per manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, imbarcazioni comprensive di accessori e motore, carrelli porta imbarcazioni.

3. L'ammissibilità delle attrezzature sportive richieste è ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 56
(*Crediti di modico valore*)

1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 è il seguente:

Art. 2
(*Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali*)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.

2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art 3 e dell'art 6 della lr 8/2003 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'art 6, comma 15 della lr 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019) è il seguente:

Art. 25

(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 5 anni dal termine di conclusione dei lavori oggetto di contributo, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 2 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Note all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5/2020 è il seguente:

Art. 1

(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Nota all'articolo 22

- Per il testo degli articoli 13 e 18 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Regolamento di attuazione)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 13 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.

Note all'articolo 24

- Per il testo degli articoli 27 e 28 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 6, commi da 27 a 30, della legge regionale 24/2019 vedere nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 è il seguente:

Art. 7
(Finanziamento annuale)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.

- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 49
(Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun

esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 48
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento

contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
 - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti

riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge**n. 88**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 aprile 2020 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 7 maggio 2020 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Bernardis e, di minoranza, dei consiglieri Honsell e Iacop;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 14 maggio 2020 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2129/P dd. 18 maggio 2020.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali